PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 22

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente e' corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000, su domanda indirizzata alla prefettura di Ancona, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona. Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona provvede ai necessari accertamenti. Il contributo e' corrisposto dalla prefettura di Ancona sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it